

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una rettifica del Governo alla risposta fornita nella seduta del 27 febbraio 2024 alle interrogazioni n. 5-02058 e n. 5-02061 71

ALLEGATO (Testo rettificato della risposta fornita dal Governo alle interrogazioni n. 5-02058 e n. 5-02061 svolte nella seduta del 27 febbraio 2024) 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 71

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti 72

Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo (*Svolgimento e conclusione*) 72

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 13.45.

Su una rettifica del Governo alla risposta fornita nella seduta del 27 febbraio 2024 alle interrogazioni n. 5-02058 e n. 5-02061.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che nella serata di ieri è pervenuta una lettera, indirizzata alla Commissione Finanze, da parte dell'Ufficio coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si trasmette il testo della risposta resa ieri alla Commissione dal Sottosegretario Savino alle interrogazioni n. 5-02058 e n. 5-02061, integrato con le considerazioni conclusive che, per mero errore materiale, non risultano riportate nel documento consegnato dal Sottosegretario in seduta.

Il testo della risposta così rettificato è a disposizione dei colleghi e sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resoconoscenza stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi,
Benedetto Mineo.**

(Svolgimento e conclusione).

Marco OSNATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Benedetto MINEO, *Garante per la sorveglianza dei prezzi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti Marco OSNATO, *presidente*, cui replica Benedetto MINEO, *Garante per la sorveglianza dei prezzi*.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il dottor Mineo per la partecipazione e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**TESTO RETTIFICATO DELLA RISPOSTA FORNITA DAL GOVERNO
ALLE INTERROGAZIONI N. 5-02058 e N. 5-02061 SVOLTE NELLA
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2024**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti, alla luce del nuovo Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri in vigore dal 17 luglio 2023, chiede chiarimenti in merito al regime impositivo dei lavoratori frontalieri sulle imposte sul reddito e sul patrimonio con particolare riferimento ai cc.dd. *“vecchi frontalieri”*.

Gli Onorevoli richiamano l'articolo 2, lettera b), numero 1) del predetto Accordo che definisce quale lavoratore frontaliere colui il quale *“sia fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trovi, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine dell'altro Stato contraente”*, mentre il successivo articolo 3 declina un regime di tassazione differenziata in relazione ai redditi di quei frontalieri che hanno iniziato a lavorare nell'area di frontiera Svizzera dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (cd. *“nuovi frontalieri”*)

Tanto premesso, in particolare, l'Interrogante chiede di sapere se *“non ritenga opportuno chiarire che, in riferimento ai “Vecchi frontalieri” i cui redditi resteranno quindi soggetti a tassazione imponibile soltanto in Svizzera, resta confermata la definizione, peraltro coincidente con quella prevista dal richiamato articolo 2 dell'accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2023 e oggetto di ratifica con legge 83/2023, contenuta nella (citata) risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n 38/2017, ovvero che i vecchi frontalieri continuano a considerarsi tali in virtù della distanza dal confine svizzero e non dal confine del Cantone presso cui prestano attività lavorativa”*.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che il precedente Accordo tra Italia e Svizzera del 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri non conteneva la definizione di lavoratore frontaliere.

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 2017, ha precisato che *«la qualificazione di “frontaliere” svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l'attività di lavoro dipendente. In particolare, gli articoli del richiamato Accordo stipulato tra l'Italia e la Svizzera il 3 ottobre 1974 prevedono genericamente che i frontalieri “esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni” e non richiedono l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al comune di residenza”*».

Il nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sui frontalieri del 2020 fornisce una definizione di “lavoratore frontaliere” che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.

Sotto la vigenza del precedente Accordo del 1974 i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese hanno annualmente elaborato in via autonoma le proprie liste di comuni, in base ai dati forniti ai datori di lavoro svizzeri dai frontalieri italiani. Annualmente, i tre cantoni hanno fornito all’Italia il numero dei frontalieri residenti nei comuni italiani compresi negli elenchi svizzeri, in base a cui sono stati pagati i ristorni all’Italia.

Ai fini del precedente Accordo del 1974 l’individuazione dei soggetti aventi diritto avveniva sulla scorta di norme di prassi e della rilevazione effettuata dalle autorità Svizzere.

Il MEF si è rivolto all’Istituto Geografico Militare (IGM) al fine di ottenere l’elenco di tutti i comuni italiani compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera. L’elenco fornito dall’IGM ha evidenziato un numero di 518 in totale, con 71 comuni italiani in più rispetto ai comuni presenti nelle liste dei cantoni svizzeri.

Il 22 dicembre 2023 è stata pertanto conclusa una procedura amichevole a cui sono allegate le liste dei comuni svizzeri compresi nella fascia di 20 km dal confine con l’Italia, e dei comuni italiani compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera.

Ciò posto, in relazione al chiarimento richiesto dall’Onorevole interrogante si rappresenta che, nell’opzione esegetica privilegiata dell’Agenzia delle entrate, la definizione declinata nella cennata risoluzione resti valida ai fini dell’individuazione dei “*vecchi frontalieri*” da parte dello Stato italiano, dovendosi qualificare lavoratore frontaliere colui che “*esercita un’attività dipendente sul territorio di uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, e non si richiede l’ulteriore condizione che l’attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al comune di residenza.*”.

Tale opzione esegetica deve essere messa, peraltro, in connessione con i contenuti della procedura amichevole del 22 dicembre 2023, che esplica efficacia solo dal primo gennaio 2024. Dal che consegue che la definizione di lavoratore frontaliere richiamata nella risoluzione 38 del 2017, non è da sola sufficiente a qualificare i vecchi frontalieri, occorrendo altresì, a tal fine, in coerenza con la prassi applicativa dell’Accordo previgente, che il comune di residenza del lavoratore, oltre ad essere compreso nella fascia dei 20 km dal confine, risulti inserito nelle liste redatte dai tre cantoni della Svizzera.